



AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI

REP. SAN MARINO – Via A. di Superchio, 16 – 47893 CAILUNGO (B-5)
Tel. 0549 883700 – Fax 0549 883720 – e-mail: info@aass.sm – www.aass.sm
Cod.Op. Econ. SM 02463



Regolamento per la gestione dei rifiuti

(art. 5, comma 5. lettera a) del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 e s.m.i.)

(delibera C.d.a. AASS n. 183 seduta del 29/06/2022)

CAPO I

DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **(Finalità)**

1. Il Regolamento di gestione dei rifiuti si ispira ai principi e si raccorda alle disposizioni del Decreto Delegato 27 Aprile 2012 n. 44 “CODICE AMBIENTALE”.
2. Il presente Regolamento detta le disposizioni:
 - a) per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le procedure, i criteri e le modalità di gestione di particolari categorie di rifiuti prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino;
 - e) i criteri quantitativi e qualitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta, del recupero e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
 - f) la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - g) i servizi per la gestione dei rifiuti da effettuarsi a pagamento.
3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli effluenti, ai materiali e ai rifiuti individuati all’articolo 20 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44.

Art. 2 **(Principi generali)**

1. Ferma restando la tutela della salute pubblica e dell'ambiente naturale, l'attività di gestione dello smaltimento e di recupero dei rifiuti è improntata a standard imprenditoriali.
2. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione, la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - a) l'utilizzo di tecnologie pulite, avuto particolare riguardo a quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - b) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
 - c) l'impiego di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
 - d) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
 - e) la finalizzazione di accordi con Enti, anche non sammarinesi, per la valorizzazione dei contenuti commerciali (quali il CONAI e i Consorzi di filiera costituiti in Italia);
 - f) la più stretta collaborazione con tutti gli Uffici dello Stato.
3. La raccolta differenziata dei rifiuti mira a raggiungere le percentuali minime previste dal Piano di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 23 del Decreto Delegato n.44/2012, la riduzione della produzione complessiva dei rifiuti urbani e delle frazioni avviate allo smaltimento.

Art. 3 **(Definizioni)**

1. Fatte salve le definizioni di cui all'articolo 12 del Decreto Delegato n.44/2012 fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) conferimento: la consegna da parte del produttore o detentore dei rifiuti per le successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
 - b) isola ecologica: raggruppamento su suolo pubblico di contenitori e cassonetti per agevolare il conferimento differenziato delle diverse tipologie di rifiuti;
 - c) rifiuto organico: rifiuto biodegradabile costituito da sfalci d'erba e potature, scarti alimentari e di cucina; a titolo esemplificativo e non esaustivo: avanzi di cibo, alimenti vari, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, carta di pura cellulosa, piccoli ossi e simili;
 - d) rifiuto indifferenziato: rifiuto costituito da componenti merceologiche che non vengono intercettate dalla raccolta differenziata e/o residuali alla raccolta differenziata;
 - e) Referente degli edifici pubblici: la/le persona/e, indicate dal/dai dirigente/i degli Uffici Pubblici presenti nell'edificio, con funzioni di raccordo con l'Ente Gestore dei rifiuti ai fini della modalità di raccolta e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti nel proprio ambito.

Art. 4 **(Classificazione dei rifiuti)**

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti predisposta dall'articolo 19 del Decreto Delegato n.44/2012, ai fini del presente Regolamento sono:
 - a) rifiuti assimilati: rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità secondo i criteri indicati nell'articolo 7 del presente Regolamento, rispetto ai quali l'Ente Gestore è competente ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Delegato 44/2012 per le fasi di raccolta, trasporto ed avvio a recupero/smaltimento;
 - b) rifiuti assimilabili: rifiuti speciali non pericolosi rientranti nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 5

(Competenze dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici)

1. La gestione dei rifiuti urbani e assimilati è effettuata dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) in tutto il territorio della Repubblica di San Marino adottando il sistema più idoneo alle condizioni ambientali e locali.
2. Oltre a quelle individuate dall'articolo 5 del Decreto Delegato n. 44/2012, all'AASS competono le seguenti attività:
 - a) la gestione dei rifiuti urbani (in regime di privativa) e assimilati (in regime di libero mercato) ad eccezione di quanto definito dall'articolo 8, comma 1, punto a);
 - b) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi con tale ultimo termine le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta e con esclusione degli spazi aperti al pubblico quali parcheggi ed aree all'interno di strutture edilizie;
3. All'attività di cui al comma che precede l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici provvede direttamente ovvero a mezzo di soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 29 del Decreto Delegato n. 44/2012 così come modificato dal Decreto Delegato del 20 maggio 2021 n. 91 nonché dall'art. 19 della Legge 29 ottobre 2021 n. 183.
4. L'AASS si avvale anche di specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione per organizzare le fasi operative dei servizi di gestione dei rifiuti e disciplinare i relativi aspetti economici e tariffari.

CAPO II

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 6

(Oggetto del servizio e principi generali)

1. Il presente Capo disciplina le attività demandate all'AASS ai fini della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati con particolare riguardo alle frazioni potenzialmente riciclabili e/o recuperabili le quali sono raccolte e conferite nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. L'AASS, nel rispetto delle competenze definite all'articolo 5, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

3. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata nell'intero territorio della Repubblica di San Marino.

Art. 7 -

(Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani)

1. I rifiuti speciali sono assimilati agli urbani se rispondono ai criteri qualitativi e quantitativi fissati nel presente articolo.
2. Ai fini dell'assimilazione da un punto di vista qualitativo, sono rifiuti speciali assimilabili quelli indicati nell'allegato A, ovvero i rifiuti simili ad essi riconducibili secondo le procedure previste all'articolo 9.
3. Ai fini dell'assimilazione dal punto di vista quantitativo, con riferimento ai rifiuti speciali assimilati indicati al comma 2 del presente articolo, si fissano i limiti annuali di assimilazione riportati negli allegati B e C.
4. In caso di conferimento diretto da parte del produttore presso il Centro di raccolta, l'assimilazione è prevista per la tipologia e la quantità di rifiuti di cui all'Allegato C, purché il conferimento avvenga con le modalità di cui all'art. 9, comma 2 e 3.

Art. 8

(Modalità di conferimento e tariffe)

1. Le utenze non domestiche conferiscono i rifiuti con le modalità di seguito indicate:
 - a) nei limiti delle quantità riportate negli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, i produttori possono utilizzare, rispettivamente, i cassonetti stradali ed il Centro di Raccolta. Per il servizio ricevuto, il produttore corrisponde all'AASS una tariffa commisurata secondo gli attuali metodi di calcolo ovvero in base alla potenza elettrica impegnata e alla tipologia di attività;
 - b) qualora la produzione dei rifiuti indifferenziati e/o della carta e cartone e/o vetro e/o plastica ecceda il limite quantitativo previsto dalla Tabella B, il produttore deve darne comunicazione all'AASS, secondo le procedure previste all'articolo 9, comma 2.
2. L'eccedenza in peso dei rifiuti indifferenziati rispetto alla quantità prevista nell'allegato B, comporta d'ufficio la consegna, al produttore del rifiuto, di un contenitore dedicato, il cui volume è definito dall'AASS L'Utente deve corrispondere una tariffa binomia composta da una quota fissa, relativa ai costi gestionali del Servizio Igiene Urbana, e da una quota relativa ai costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. La tariffa binomia è approvata dall'Autorità di Regolazione.
3. L'eccedenza in peso - anche di una sola frazione riferita a carta e cartone, vetro, plastica - rispetto alle quantità previste nell'allegato B, comporta per l'utenza una convenzione con l'AASS e l'applicazione di tariffe deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'AASS, oppure il ricorso a soluzioni disponibili sul libero mercato. La tariffa per la gestione dei rifiuti indifferenziati, se in quantitativo inferiore all'allegato B, è conteggiata secondo la potenzialità elettrica contrattuale e la rispettiva tipologia di attività.
4. Per le utenze non domestiche aventi una potenza elettrica contrattuale uguale o superiore a 30 kW, per tutto l'anno o frazioni di esso, elencate nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, il servizio di gestione dei rifiuti avviene tramite cassonetti dedicati e la tariffa è binomia come già espresso al precedente comma 2. Per la raccolta di carta e cartone, vetro, plastica nei limiti delle quantità previste nell'allegato B i

produttori possono utilizzare i cassonetti stradali e il Centro di Raccolta; in caso di eccedenze si applica quanto disposto al comma 3.

5. I rifiuti indicati nell'allegato A, od ogni altra tipologia di rifiuto assimilabile a seguito di accertamento dell'Ente Gestore, sono gestiti mediante convenzione tra il produttore e l'AASS la quale provvede, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione a determinare gli importi tariffari per la loro completa gestione al fine di coprire il costo effettivo del servizio.
6. I rifiuti prodotti da manifestazioni e spettacoli viaggianti sono assimilabili agli urbani se rispettano i principi espressi nell'articolo 7.
7. Le utenze non domestiche installate all'interno delle aree UNESCO sono assimilate ad utenze domestiche nel caso aderiscano alle forme di raccolta porta a porta attuate dal Gestore. Sono fatti salvi eventuali contenuti tariffari previsti a loro carico dalle disposizioni normative/tariffarie.
8. L'AASS si riserva con specifici atti integrativi rispetto al presente Regolamento di disciplinare certe tipologie d'utenza per modalità gestionali e relative tariffe.
9. L'AASS stabilisce che, ai fini tariffari, la densità, dei rifiuti indifferenziati sia pari a 0,14 kg/litro.

Art. 9 -

(Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani)

1. Compete all'AASS l'accertamento, d'ufficio o mediante sopralluogo presso il produttore, della qualità e della quantità dei rifiuti, ai fini dell'assimilazione ai rifiuti urbani. Il codice di rifiuto assimilato all'urbano può essere attribuito solo dall' AASS per rifiuti per i quali la medesima AASS si occupa di raccolta e/o smaltimento/recupero, in proprio o tramite terziarizzazioni.
2. Le utenze non domestiche che hanno produzioni di rifiuti in quantità eccedenti i limiti previsti nell'allegato B devono presentare all'AASS, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante modulo predisposto, apposita dichiarazione nella quale sono precisate:
 - a) le generalità complete del referente o delegato;
 - b) il nome, la descrizione e la localizzazione dell'attività da cui provengono i rifiuti;
 - c) la quantificazione dei rifiuti in kg/giorno o mese o anno o in m³/giorno o mese o anno (nei casi di rifiuti di bassa densità) e il loro codice CER.

La dichiarazione è redatta su apposito modello predisposto dall'AASS; tale documento deve essere sottoscritto e inoltrato presso gli uffici indicati dall'AASS tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, consegna a mano oppure tramite mail.

L'AASS può richiedere l'effettuazione di analisi chimico-fisiche dei rifiuti.

Ogni qualvolta intervengano variazioni in ordine alla produzione e/o ai dati societari, quali cambio di sede sociale e/o produttiva, oggetto e tipo sociale, generalità del legale rappresentante, l'utenza non domestica è tenuta a ripresentare un nuovo modulo di autodichiarazione produzione di rifiuti speciali non pericolosi per utenze non domestiche.

3. Dopo un'istruttoria tecnico-scientifica che accerta la possibilità di recepire i rifiuti speciali, l'Ente Gestore propone al produttore la stipula di una convenzione in cui caso per caso sono rappresentati le modalità, le frequenze e le tariffe e i codici CER dei rifiuti.
4. La convenzione ha durata di n. 1 (un) anno e si intende rinnovata tacitamente, se non disdetta da una delle Parti entro n. 3 (tre) mesi dalla sua scadenza mediante la trasmissione di raccomandata elettronica o cartacea (A/R). Il mancato rispetto del Regolamento di Gestione dei Rifiuti così come delle norme richiamate dalla presente Convenzione comporterà la nullità della stessa

5. L'Ente Gestore si riserva di sospendere la validità delle convenzioni per motivi di servizio, per ragioni di igiene e comunque per altre necessità di pubblico interesse, dietro preavviso di 15 giorni.
6. Analoga convenzione può essere stipulata fra Ente Gestore e produttore/detentore anche per la sola consegna del rifiuto presso il Centro di Raccolta, secondo le tipologie ed i limiti ponderali previsti dall'allegato C.
7. Il Gestore in qualsiasi momento può svolgere, presso i produttori dei rifiuti, verifica della quantità e della qualità dei rifiuti al fine di aggiornare i dati necessari per l'applicazione della tariffa e/o della convenzione.
8. L'esistenza di una convenzione per lo smaltimento con Ente od Impresa autorizzata diversa dall'AASS, non esclude l'obbligo del pagamento della tariffa dell'utente.

Art. 10

(Gestione a convenzione dei rifiuti assimilati non conferibili al cassonetto stradale)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, la consegna dei rifiuti deve avvenire sempre in maniera distinta per flussi merceologici, nei contenitori messi a disposizione dall'AASS e lasciati in custodia del titolare o del legale rappresentante della ditta stessa che li utilizza in conformità al presente Regolamento.
2. I contenitori sono posti all'interno delle aree private, entro i confini delle attività stesse. Qualora lo spazio di manovra non consenta un facile svuotamento da parte dei mezzi di raccolta, i contenitori devono essere trasferiti, a cura dell'utente, in prossimità della strada ed in posizione di facile accesso per la raccolta, nelle giornate previste. Nell'ipotesi in cui le soluzioni prospettate siano tecnicamente impossibili da realizzare, il produttore dei rifiuti deve accordarsi con l'Ente Gestore per definire una soluzione alternativa.
3. Il numero dei contenitori, la loro capacità ed il loro posizionamento sono determinati dall'AASS, previo eventuale accertamento diretto e successive verifiche.
4. Per i rifiuti non a privativa resta salva la facoltà delle utenze di avvalersi di ditte autorizzate diverse da AASS sia per la dotazione delle attrezzature, sia per la fase della raccolta che per il recupero/smaltimento.

Art. 11

(Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati)

1. Il sistema delle raccolte dei rifiuti, e quindi la scelta delle modalità tecniche ed organizzative con le quali effettuare la raccolta dei rifiuti, è orientato al raggiungimento degli obiettivi di economia del sistema, di efficacia e di incremento dei quantitativi di rifiuti destinabili ad effettivo recupero individuati dal Piano di gestione dei rifiuti, così come disposto dall'articolo 23 del Decreto Delegato n. 44/2012.
2. Il sistema delle raccolte dei rifiuti è articolato secondo le seguenti modalità tecniche:
 - a) raccolte di prossimità: sono effettuate attraverso contenitori di varia tipologia e volumetria (bidoni carrellati, cassonetti, campane, etc.) posizionati su suolo pubblico ed eventualmente raggruppati in isole ecologiche, nei quali le utenze conferiscono diverse tipologie di rifiuti senza vincoli di orari;
 - b) raccolte a ritiro: prevedono il ritiro presso le utenze di singole tipologie di rifiuti
 - c) (organico, carta e cartone, vetro, etc) in date ed orari stabiliti;
 - d) conferimento al Centro di Raccolta dove, in aree presidiate, le utenze possono consegnare negli orari di apertura le diverse tipologie di rifiuti prodotti.
3. La frequenza di raccolta dei rifiuti è stabilita, in rapporto alla modalità tecnica adottata, secondo criteri di stagionalità ed in funzione dell'incidenza residenziale e produttiva delle

singole aree. Negli insediamenti periferici la raccolta dei rifiuti solidi urbani è organizzata almeno una volta alla settimana. È facoltà dell'AASS aggiornare le operazioni di raccolta.

4. I contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, previo consenso del proprietario, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
5. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i referenti degli edifici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori collaborano con l'AASS nella diffusione del materiale informativo e comunicano ogni eventuale inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 12

(Regole di conferimento dei rifiuti urbani e assimilati)

1. La detenzione iniziale dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali o delle superfici della specifica utenza dove il rifiuto è generato. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani domestici e assimilati si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti messi a disposizione dell'utenza.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani domestici ed assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione per le diverse categorie di rifiuti.
3. I rifiuti indifferenziati devono essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sfusi nei contenitori messi a disposizione.
4. Per un utilizzo più funzionale ed economico dei contenitori, il volume dei rifiuti conferiti, deve essere ridotto il più possibile.
5. Le sostanze putrescibili devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.
6. Particolare cura deve essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi e/o lesioni agli addetti alla raccolta.

Art. 13

(Modalità 1 - Raccolte di prossimità)

1. Per la raccolta dei rifiuti urbani sono utilizzati contenitori in numero sufficiente a soddisfare le esigenze della zona servita in relazione alla quantità ed alle tipologie dei rifiuti da gestire.
2. I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani devono essere collocati di norma in area pubblica a una distanza fino ad un massimo di metri 300 dall'utenza servita salvo isolate abitazioni per le quali è prevista una distanza fino a 500 metri.
3. I suddetti contenitori sono posti sul livello della strada ed in posizione di facile accesso onde evitare durante le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, dispersioni di materiale e quant'altro possa essere di pericolo per la salute pubblica e di pregiudizio al decoro ambientale.
4. La collocazione di contenitori in area privata è ammessa solo quando non è possibile su suolo pubblico e previo consenso dei proprietari dell'area.
5. I contenitori dei rifiuti urbani sono preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini della igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.

6. È vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'AASS motivata richiesta in tal senso.
7. Al fine di ottimizzare sia il servizio agli utenti che l'efficienza delle modalità di raccolta dei rifiuti, i titolari di concessione edilizia, a partire dalle 20 unità abitative, devono prevedere apposite aree atte ad ospitare le attrezzature per la raccolta, richiedendo il sopralluogo in fase di costruzione, da parte del Servizio Igiene Urbana.
8. Tutti i contenitori collocati nelle zone adibite alla viabilità ordinaria sono contrassegnati da appositi segnali secondo le norme di sicurezza stradale.
9. È facoltà dell'AASS introdurre innovazioni che consentano l'ottimizzazione delle raccolte attualmente in uso, sia sulle strade pubbliche che su quelle private.

Art. 14

(Modalità 2 - Raccolte a ritiro)

1. I rifiuti devono essere conferiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'AASS. Le modalità di conferimento possono subire variazioni e adeguamenti assecondare l'evoluzione progettuale.

Art. 15

(Modalità 3 - Conferimento al Centro di Raccolta)

1. È attivo presso la sede del Servizio Igiene Urbana dell'AASS un Centro di Raccolta destinato prevalentemente alle utenze domestiche. I rifiuti possono essere conferiti secondo le modalità stabilite dall'AASS.
1. bis Le utenze domestiche possono conferire presso il Centro di Raccolta i rifiuti elencati nell'Allegato A nel quale vengono definiti anche i massimi quantitativi conferibili giornalmente.
2. Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti presso il Centro di Raccolta mediante preventive convenzioni stipulate con l'AASS, fatta eccezione per quanto espresso all'articolo 8, comma 1, lettera a).
3. Fermi restando i limiti per il conferimento giornaliero di cui all'Allegato A, le utenze non domestiche possono conferire presso il Centro di Raccolta i rifiuti elencati nell'allegato C rispettando i limiti di conferimento annuale ivi riportati.

Art. 16

Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. L'AASS cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini e delle utenze non domestiche.
2. Periodicamente, per rendere partecipi i cittadini, viene data pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti.

3. Periodicamente può essere distribuito un opuscolo con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso e la collocazione dei contenitori, sulle destinazioni delle diverse frazioni di rifiuto raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione degli utenti.

Art. 17

(Raccolta dei rifiuti organici vegetali da gestione del verde privato)

1. È istituita la raccolta differenziata degli sfalci d'erba e delle potature.
2. Tale servizio può avvenire con consegna da parte dell'utenza domestica al Centro di Raccolta oppure, tramite richiesta telefonica al Servizio Igiene Urbana dell'AASS, a domicilio con prelievo da parte del Servizio Igiene Urbana o Ditte da questi incaricate.
3. Le modalità tecnico-economiche del servizio sono definite da specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione dell'AASS.

Art. 18

(Ritiro rifiuti aree parco)

1. Nei parchi e nelle aree a verde pubblico è competenza di AASS il solo ritiro e recupero/smaltimento dei rifiuti raccolti tramite gli appositi cassonetti/cestini gettacarte posizionati dal Servizio Igiene Urbana in corrispondenza degli accessi.

Art. 19

(Conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi)

1. I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti dagli utenti presso il Centro di Raccolta salvo quanto previsto all'articolo 23.
2. Le attività commerciali che vendono le pile devono collocare all'interno dei propri locali, in posizione accessibile al pubblico, appositi raccoglitori, forniti dal Servizio di Igiene Urbana, per il conferimento, da parte degli utenti, delle pile esaurite.
3. Le farmacie ed i presidi sanitari autorizzati devono collocare all'interno dei propri locali, in posizione accessibile al pubblico, appositi raccoglitori, forniti dal Servizio di Igiene Urbana, per il conferimento, da parte degli utenti, dei farmaci scaduti, previamente privati della confezione e delle istruzioni.
4. I titolari delle attività di cui ai commi 2 e 3, nonché i referenti degli edifici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori, collaborano con l'AASS nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 20

(Conferimento e raccolta dei rifiuti ingombranti e degli pneumatici)

1. Il conferimento dei rifiuti ingombranti e degli pneumatici di origine domestica avviene presso il Centro di Raccolta di cui all'articolo 15 oppure, in caso sia palese la difficoltà al trasporto del rifiuto, prenotando l'intervento a domicilio da parte degli operatori del Servizio Igiene Urbana. Le modalità tecniche ed economiche del ritiro sono definite da specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione dell'AASS.
2. Il ritiro dei rifiuti ingombranti e degli pneumatici presso il luogo di produzione può essere richiesto anche dalle attività commerciali, industriali ed artigianali. Analogamente è ammissibile ricevere ingombranti di origine non domestica presso il Centro di Raccolta. In entrambe le circostanze il produttore/detentore sottoscrive con l'AASS una convenzione secondo modalità tecnico-economiche determinate dal Consiglio di Amministrazione dell'AASS. L'AASS si riserva di non effettuare il servizio motivandone le ragioni.

Art. 21

(Conferimento oli minerali esausti e accumulatori al piombo prodotti da utenze domestiche)

1. È obbligatorio, da parte delle utenze domestiche, il conferimento degli oli minerali esausti e degli accumulatori al piombo (batterie per auto) al Centro di Raccolta con le forme e modalità di cui al comma 1. dell'articolo 15.

Art. 22

Conferimento dei fitofarmaci da utenze domestiche

1. È obbligatorio, da parte delle utenze civili, il conferimento dei contenitori di fitofarmaci presso il Centro di Raccolta con le forme e modalità di cui al comma 1. dell'articolo 15.

Art. 23

(Conferimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE))

1. Per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche prodotti da ciascuna utenza domestica lo smaltimento è a cura e spese dell'AASS con consegna effettuata presso il Centro di Raccolta; in alternativa l'AASS, su prenotazione, ritira a titolo gratuito, per una sola volta all'anno, una sola apparecchiatura elettrica/elettronica. Ulteriori ritiri nell'anno a domicilio avverranno a spese del richiedente secondo un tariffario approvato e aggiornato dal Consiglio di Amministrazione dell'AASS.
2. Per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato n.44/2012 assimilabili secondo l'Allegato A, l'AASS si attiva nelle fasi di gestione, a seguito di convenzione, con tariffari approvati ed aggiornati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle quantità riportate nell'allegato C, quantità valide anche per il ritiro presso il produttore/detentore.
3. Per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c) del Decreto Delegato n.44/2012 assimilabili si applica quanto previsto al comma 2.

4. Per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c) del Decreto Delegato n.44/2012 pericolosi l'AASS si attiva nelle fasi gestionali, a seguito di convenzione, con tariffari approvati ed aggiornati dal Consiglio di Amministrazione, facendo salvi i limiti di quantità nonché le cause di forza maggiore che ne comprometterebbero il corretto stoccaggio/recupero.
5. Per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche detenuti dai commercianti, si prevedono le seguenti situazioni: i RAEE di origine domestica sono dichiarati dal detentore nell'autocertificazione prevista nelle procedure di assimilabilità di cui all'articolo 9 del presente Regolamento. Se i RAEE sono di origine non domestica il detentore dovrà precisarlo in analogia autocertificazione, in cui si verificheranno i due casi di: RAEE assimilabili (di origine come disposto dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c) del Decreto Delegato n.44/2012), oppure RAEE pericolosi originati come disposto dall'articolo 33, comma 1 lettera c) del Decreto Delegato n.44/2012. Ad ogni operazione gestionale richiesta all' AASS corrisponderanno: una convenzione sottoscritta con il produttore/detentore e condizioni tariffarie previste da delibere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24

(Agevolazioni per il conferimento differenziato dei rifiuti)

1. Gli utenti che conferiscono al Centro di Raccolta in modo differenziato i rifiuti solidi urbani beneficiano di incentivi economici che vengono determinati e aggiornati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione dell'AASS. Incentivi economici saranno previsti dal Consiglio di Amministrazione dell'AASS anche per l'autogestione dell'organico da parte degli utenti.

Art. 25

(Frequenza e modalità del servizio di spazzamento)

1. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite dall'AASS, sulla base di specifici programmi garantendo i principi generali espressi nel presente Regolamento.

Art. 26

(Contenitori porta rifiuti cestini gettacarte)

1. Allo scopo di garantire la pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, possono essere installati e gestiti a cura dell'AASS appositi cestini gettacarte, da utilizzare esclusivamente per piccoli rifiuti sfusi non pericolosi. È escluso l'utilizzo dei cestini gettacarte per il conferimento dei rifiuti per i quali è stata dedicata una specifica categoria di cassonetti.

Art. 27

(Rifiuti dei mercati)

1. I venditori ambulanti devono curare la pulizia e l'ordine dell'area loro assegnata.
2. Al termine del mercato, della fiera o altro devono provvedere affinché lo spazio occupato rimanga libero da rifiuti di qualsiasi natura.
3. È vietato l'abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico o l'utilizzo dei cestini gettacarte per i residui derivanti dall'attività commerciale.
4. I rifiuti prodotti in giornata possono essere assimilati ai rifiuti urbani e introdotti nei cassonetti suddivisi per tipologia (carta, plastica, vetro e indifferenziato). I rifiuti indifferenziati devono essere introdotti nel cassonetto tramite sacchetti di polietilene chiusi.
5. Gli imballaggi di legno devono essere obbligatoriamente conferiti al Centro Raccolta di cui all'articolo 15, essendo vietata l'immissione nei cassonetti stradali. Il legno degli imballaggi deve essere pulito, senza materiali estranei tipo vetro, plastica, etc.
6. Eventuali tariffazioni del servizio di gestione dei rifiuti prodotti durante il mercato e a carico dei venditori ambulanti, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'AASS.

Art. 28

(Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi)

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni o di aree pubbliche o utilizzano aree e spazi aperti ad uso pubblico devono mantenere pulita l'area esterna di pertinenza, indipendentemente dalla periodicità con cui viene effettuato il normale servizio di spazzamento, collocando anche appositi raccoglitori.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, pur non essendo di propria pertinenza, risultino sporcate dai residui o dagli involucri delle merci vendute o da qualsiasi altro rifiuto prodotto dai gestori delle attività o dai clienti dell'attività.
3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
4. Resta inteso il divieto dell'utilizzo dei cestini gettacarte per lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 29

(Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti)

1. Le aree occupate da luna park, circhi e spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante l'uso e dopo l'uso delle stesse.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola sulle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti.

Art. 30

(Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche)

1. I soggetti promotori di manifestazioni, sportive e non, di feste, sagre o di iniziative nell'ambito delle quali sia prevedibile la produzione di rifiuti, su strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico, devono comunicare al Servizio Igiene Urbana il relativo programma, indicando le aree interessate ed i servizi ritenuti necessari. L'AASS provvede ad inviare uno specifico preventivo che deve essere restituito per accettazione dal richiedente. A manifestazione

terminata, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro 24 ore dal termine della manifestazione, conferendo i materiali raccolti nei contenitori forniti da AASS.

2. Le spese sostenute dal Servizio Igiene Urbana per la consegna/ritiro delle attrezzature, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti e per un'eventuale pulizia/spazzamento sia manuali che meccanici, saranno comunque fatturate ai promotori delle manifestazioni anche se le prestazioni avranno luogo in giornate feriali ed in orario di ordinario servizio.
3. I promotori sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire l'ecosostenibilità dell'iniziativa. A tal fine devono:
 - a) designare un referente per la gestione dei rifiuti prodotti durante la festa;
 - b) somministrare cibi o bevande utilizzando stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo, etc.) o, quanto meno, stoviglie monouso in materiali termoplastici biodegradabili (bioplastiche);
 - c) utilizzare bevande con vuoto a rendere e minimizzare la produzione di rifiuti da imballaggi;
 - d) promuovere informazioni utili a ridurre i rifiuti durante l'evento.

Art. 31

(Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche)

1. Coloro che conducono animali su strade od altre aree pubbliche, o comunque soggette ad uso pubblico, devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo pubblico e sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni, che devono essere introdotte in contenitori chiusi e depositate nei cassonetti per rifiuti indifferenziati.

Art. 32

(Carico e scarico di merci e materiali)

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia verrà effettuata direttamente dall'AASS, fatta salva la rivalsa, per la spesa sostenuta, nei confronti dei responsabili.

Art. 33

(Asporto di scarichi abusivi)

1. Ove avvengano scarichi, depositi o abbandoni abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico l'Ufficio Prevenzione e Ambiente agisce nei termini previsti dall'articolo 28 del Decreto Delegato n. 44/2012 così come modificato dall'art. 13 del Decreto Delegato 20 maggio 2021 n. 91 e dall'art. 28-bis del Decreto Delegato n. 44/2012 introdotto dall'art. 14 del Decreto Delegato 20 maggio 2021 n. 91.

2. L'AASS inoltra proprie segnalazioni in merito, tramite rilevazioni effettuate sia dal personale del Servizio Igiene Urbana che dai propri sistemi di videosorveglianza territoriale.

Art. 34

(Rimozione di animali morti)

1. Le carogne di animali, giacenti su strade e aree pubbliche o su strade e aree private soggette a uso pubblico o sulle spiagge lacuali o sulle rive dei corsi d'acqua, devono essere asportate e smaltite dal Servizio Igiene Urbana secondo le disposizioni e le modalità concordate con l'Ufficio Prevenzione e Ambiente.

Art. 35

(Smaltimento rifiuti edili)

1. Chiunque effettua in proprio attività di costruzione, di rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a raccogliere e smaltire i rifiuti inerti di sua produzione – tramite ditte autorizzate - presso i depositi per inerti presenti sul Territorio della Repubblica di San Marino e a sostenerne i relativi oneri.
2. Chiunque produce rifiuti inerti (piastrelle, vasi, mattoni, sanitari, marmo, ecc.) nei limiti quantitativi definiti dall'articolo 29, comma 4 del Decreto Delegato n. 44/2012, è tenuto, in alternativa a quanto previsto al precedente comma, a raccogliergli e a smaltirli presso il Centro di Raccolta e a sostenere i relativi oneri.
3. I cantieri edili devono raccogliere separatamente i rifiuti utilizzando contenitori in cantiere, essendo vietato il conferimento nei cassonetti di prossimità. I cantieri edili devono effettuare il recupero/smaltimento tramite ditte autorizzate, fatto salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 4 del Decreto Delegato n.44/2012.

Art. 36

(Sversamenti accidentali su suolo pubblico)

1. Chiunque effettua sversamenti accidentali di liquidi e solidi sul suolo pubblico, deve provvedere alla pulizia dell'area sostenendone i relativi oneri.
2. I proprietari di alberi e cespugli che oltrepassando i limiti di proprietà, lasciano cadere rami, foglie e frutti, anche se non pericolosi per la circolazione pedonale e veicolare, sono tenuti a pulire le aree pubbliche che eventualmente risultino sporcate e a sostenerne i relativi oneri.
3. L'AASS interviene nelle operazioni di pulizia del suolo pubblico - durante il normale orario di lavoro - dietro richiesta del privato o delle forze dell'ordine pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili.

Art. 37
(Disposizioni finali)

1. Con apposita integrazione al presente Regolamento saranno disciplinate le modalità di raccolta da espletarsi mediante collocazione dei rifiuti sul suolo pubblico/ privato, al di fuori dei contenitori stradali (esempio: raccolta porta a porta).
2. Il presente Regolamento può essere modificato dall'AASS annualmente per garantirne l'adeguamento all'evoluzione del settore.

Art. 38
(Norma transitoria)

1. L'applicazione delle nuove modalità tariffarie stabilite nel presente Regolamento, rispetto a quanto disciplinato dal Decreto 2 dicembre 1982 n. 112 avviene a seguito di conseguenti provvedimenti normativi.
2. L'applicazione delle nuove tariffe previste per la raccolta ed il recupero/smaltimento dei rifiuti assimilati, o di altre tipologie di rifiuto urbano elencate nel presente Regolamento, avviene a seguito deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'AASS (articolo 5, comma 4, art. 8 e segg.).
3. Le fasi organizzative del nuovo metodo di raccolta, indicate nel presente Regolamento, avranno luogo già a partire dalla sua entrata in vigore.

Art. 39
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore in data 29 Giugno 2022.

San Marino 29 Giugno 2022



AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI

REP. SAN MARINO – Via A. di Superchio, 16 – 47893 CAILUNGO (B-5)
Tel. 0549 883700 – Fax 0549 883720 – e-mail: info@aass.sm – www.aass.sm
Cod.Op. Econ. SM 02463



Allegato "A"

Elenco dei rifiuti conferibili presso il Centro di Raccolta AASS di Strada Quarta Gualdaria, 1 – 47893 – Castello di Borgo Maggiore

Codice EER	Note ed esempi	Quantità massima giornaliera conferibile
080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17		n. 4 pz
150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	contenitori vuoti di olio minerale, fitofarmaci, acidi ed altre sostanze pericolose	0,1 m ³
160601* batterie al piombo	batterie per auto e moto	n. 2 pz
160103 pneumatici fuori uso	non si ritirano gli pneumatici ancora montati sui cerchioni	n. 4 pz
160107* filtri dell'olio		n. 2 pz
160504* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	bombole gas, bombolette di pesticidi, vernici spray o altre sostanze pericolose	n. 1 pz
160505 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	estintori, bombolette non pericolose	n. 2 pz
170107 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	inerti, mattoni e mattonelle compresi i sanitari	1 m ³
170202 vetro	vetro in lastre	4 m ²
200101 carta e cartone		1 m ³
200102 vetro	bottiglie e contenitori	0,24 m ³
200110 abbigliamento		0,24 m ³
200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	per es. lampade al neon	n. 5 pz
200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	frigoriferi/condizionatori integri	n. 1 pz
200125 oli e grassi commestibili	oli vegetali, oli da frittura, grassi animali e vegetali, olio scartato da cibi conservati sottolio	10 l
200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	olio motore ed altri oli minerali	5 l
200127* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	per es. vernici a solvente	10 kg
200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	per es. vernici all'acqua ed idropitture	25 kg
200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	sono esclusi i medicinali per trattamenti oncologici i farmaci vanno conferiti con le confezioni originali (flacone, blister, astuccio, scatoletta, bugiardino ecc.)	5 l

200133* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	pile miste, pile a bottone e ricaricabili	2 l
200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	solo pile alcaline	2 l
200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	monitor e televisori integri	n. 1 pz
200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	grandi e piccoli elettrodomestici (lavatrici, forni, phon, aspirapolveri, frullatori, cellulari/tablet ecc.)	n. 3 pz per grandi elettrodomestici
		n. 5 pz per piccoli elettrodomestici
200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	per es. bancali, cassette ecc.	1 m ³
200139 plastica	imballaggi come buste, sacchi, contenitori, bottiglie, flaconi puliti ecc. sono escluse le plastiche non riciclabili, posate e stoviglie usa e getta ecc.	1 m ³
200140 metallo	barattolame	0,5 m ³
200201 rifiuti biodegradabili	potature e sfalci da gestione verde privato	2 m ³
200301 rifiuti urbani non differenziati		0,4 m ³
200307 rifiuti ingombranti	per es. reti letto, mobilio, materassi, ecc.	3 m ³

Il Servizio Igiene Urbana, in ragione delle proprie esigenze logistiche ed organizzative, si riserva la facoltà di valutare l'accettazione qualitativa del rifiuto.

I quantitativi conferibili giornalmente di cui alla precedente tabella sono vigenti anche nel caso di consegna per conto di terzi.

Per ulteriori tipologie di rifiuti si prega di contattare il Servizio Igiene Urbana ai seguenti recapiti:

numero di telefono: 0549 88 37 00

indirizzo di posta elettronica: igieneurbana@aass.sm



AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI

REP. SAN MARINO – Via A. di Superchio, 16 – 47893 CAILUNGO (B-5)
Tel. 0549 883700 – Fax 0549 883720 – e-mail: info@aass.sm – www.aass.sm
Cod.Op. Econ. SM 02463



Allegato “B”

Limiti di quantità per il conferimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani tramite il servizio di raccolta ordinario

Codice EER assimilazione	Descrizione rifiuto	Quantità conferibile nell'ambito della raccolta ordinaria		Massima quantità annuale assimilabile
		Limite per convenzione [°]	Limite per raccolta dedicata ⁺	
20.01.01	Carta e cartone	700 kg/a [§]	1.400 kg/a	2.800 kg/a
20.01.02	vetro	2.300 kg/a	4.600 kg/a	9.200 kg/a
20.01.08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	1.700 kg/a	3.400 kg/a	10.000 kg/a
20.01.39	plastica	400 kg/a	800 kg/a	1.600 kg/a
20.01.40	metallo	150 kg/a	300 kg/a	600 kg/a
20.03.01	rifiuti urbani non differenziati	1.600 kg/a	3.200 kg/a	6.400 kg/a

Note
[°] per una produzione al di sotto del “*limite per convenzione*”, gli oneri per il servizio sono compresi nella tassa ambientale di cui all’Ordinanza n. 76/2007 dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio
⁺ per quantità superiori al “*limite per raccolta dedicata*” sarà attivato un servizio dedicato con consegna dei contenitori
[§] chilogrammi all’anno



AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI

REP. SAN MARINO – Via A. di Superchio, 16 – 47893 CAILUNGO (B-5)
Tel. 0549 883700 – Fax 0549 883720 – e-mail: info@aass.sm – www.aass.sm
Cod.Op. Econ. SM 02463



Allegato “C”

Rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani, conferibili presso il Centro di Raccolta AASS di San Giovanni, prodotti dalle utenze non domestiche

Codice EER	Note ed esempi	Quantità massima annuale conferibile
080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17		10 l
160103 pneumatici fuori uso	non si ritirano gli pneumatici ancora dotati di cerchio	n. 20 pz per pneumatici da auto n. 12 pz per pneumatici da autocarro
170107 miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	inerti, mattoni e mattonelle compresi i sanitari	2 m ³
200101 carta e cartone		300 kg
200102 vetro	bottiglie e contenitori	600 kg
200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	per es. lampade al neon	50 kg
200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	frigoriferi/condizionatori integri	100 kg
200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	solo pile alcaline	5 l
200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	monitor e televisori integri	50 kg
200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	grandi e piccoli elettrodomestici (lavatrici, forni, phon, aspirapolveri, frullatori, cellulari/tablet ecc.)	200 kg per grandi elettrodomestici 100 kg per piccoli elettrodomestici
200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	per es. bancali, cassette ecc.	1 m ³
200139 plastica	imballaggi come buste, sacchi, contenitori, bottiglie, flaconi puliti ecc.	100 kg
200140 metallo	barattolame	300 kg
200201 rifiuti biodegradabili	potature e sfalci da gestione verde privato	5 m ³
200307 rifiuti ingombranti	per esempio, reti letto, mobilio, materassi ecc.	3 m ³

Il Servizio Igiene Urbana, in ragione delle proprie esigenze logistiche ed organizzative, si riserva la facoltà di valutare l'accettazione qualitativa del rifiuto.

Per ulteriori tipologie di rifiuti si prega di contattare il Servizio Igiene Urbana ai seguenti recapiti:

numero di telefono: 0549 88 37 00

indirizzo di posta elettronica: igieneurbana@aass.sm